

SENT. N° 4086
PUBBL. 25/3/08
REPERTORIO N° 3306

16



TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Milano, dott. Giorgio Alcioni, Sezione VII civile, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 77840 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2004, avente ad oggetto la domanda di: Appalto, e vertente

tra

[REDACTED], con
l'avv. M. Rezzonico

- attori -

contro

[REDACTED] con l'avv.
G. Maio [REDACTED]

- convenuta -

Conclusioni: all'udienza del 30 ottobre 2008 i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 22 novembre 2004 i Signori [REDACTED] hanno convenuto in giudizio la [REDACTED] di [REDACTED], al fine di sentir dichiarare, previo accertamento dei vizi e dei difetti circa le opere di ristrutturazione avvenute presso l'immobile sito in [REDACTED], [REDACTED] il diritto degli attori ad una riduzione del prezzo *ex art. 1668 Cod. Civ.*, pari al costo del completamento delle opere convenute e dell'eliminazione dei vizi, oltre al risarcimento del danno nella misura risultanda e di giustizia.

Si è costituita in giudizio la convenuta società [REDACTED] contestando le argomentazioni di parte avversaria relativamente all'esistenza di vizi e difetti dell'opera eseguita dalla stessa e chiedendo, in via preliminare, l'accertamento dell'avvenuta accettazione da parte degli attori e che i vizi lamentati non vennero contestati al momento della consegna dell'opera e, per l'effetto, la non operatività

della garanzia di cui all'art. 1667 Cod. Civ., con rigetto della domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 Cod. Civ. svolta dagli attori.

In via principale e nel merito la convenuta ha chiesto altresì accertare l'esecuzione delle opere secondo la regola d'arte e per l'effetto il rigetto della domanda avversaria di riduzione del prezzo ex art. 1668 Cod. Civ..

In via riconvenzionale parte convenuta ha chiesto la condanna degli attori al pagamento della somma di Euro 10.400,00 a titolo di saldo sulle opere eseguite.

All'udienza del 2 febbraio 2005, a seguito della richiesta formulata dalle parti, il Giudice ha assegnato alle stesse i termini di cui all'art. 180 Cod. Civ., rinviando la causa al 11 maggio 2005 per gli adempimenti di cui all'art. 183 cpc.

In tale udienza è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione; indi è stata disposta CTU.

Depositata la relazione peritale relativamente alle opere eseguite, il Giudice, a seguito delle osservazioni sollevate dalle parti, ha convocato il consulente, il



quale, ha depositato un supplemento di relazione, fornendo chiarimenti.

Indi sono stati fissati e decorsi i termini di cui all'art 184 cpc.

Ritenuta la causa matura per la decisione, esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, all'udienza del 30 ottobre 2008 sono state precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, previa ricostruzione di atti mancanti.

Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa ora in decisione.

Motivi della decisione

La domanda degli attori è fondata.

Preliminarmente si deve rilevare che deve essere respinta l'eccezione della società convenuta, secondo la quale si sarebbe verificata l'ipotesi di cui all'art. 1667 c.c..

E' ben vero che l'art. 1667 c.c. dispone: " *la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato*



l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili....."

Inoltre: "il committente a pena di decadenza deve denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta."

Nel caso in esame, tuttavia, non è vero che la denuncia dei vizi sia avvenuta oltre il termine previsto a pena di decadenza.

Risulta, da un lato, prodotta la missiva del 25 ottobre 2004, con cui vengono contestati vizi e difetti delle opere; dall'altro lato manca qualsiasi verbale di consegna e accettazione delle opere realizzate.

Occorre rilevare che gli attori avevano commissionato alla [REDACTED] l'appalto per la ristrutturazione dell'immobile sito in Cesano Boscone (MI), [REDACTED] [REDACTED], l'espletata Ctu ha evidenziato che le opere realizzate dalla società convenuta nell'appartamento degli attori ammontano a complessivi Euro 17.680,00, esclusa Iva.

L'esperto ha, inoltre, riscontrato le opere medesime sono state eseguite con vizi e difetti, il cui costo per i

rimedi può essere quantificato in Euro 7.163,60, Iva esclusa.

Tali risultanze sono in linea con il preventivo prodotto dagli attori, mentre parte convenuta ha allegato agli atti una documentazione differente, in base alla quale l'importo pattuito sarebbe di Euro 19.500,00.

Si deve, però, rilevare che tale documentazione non reca la sottoscrizione degli attori ed è quindi priva di valenza probatoria.

Secondo la società convenuta la sua controparte non avrebbe fornito alcun elemento di prova che possa confermare la circostanza dei lamentati vizi, avvalendosi della CTU al fine di sopperire al proprio onere probatorio.

A tal fine la [REDACTED] rileva che un costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *"in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può*

essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche." Ed ancora: "L'accertamento peritale non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta, attendendo l'indagine peritale unicamente alla valutazione dell'oggetto della prova, la quale deve essere fornita dalla parte gravata del relativo onere" (Cass., n. 3343 del 07/03/2001; Cass., n. 5422 del 15/04/2002; Cass., n. 205 del 16/03/1996).

In realtà sono le stesse opere compiute dalla convenuta, che vengono sottoposte all'esame del Giudicante al fine di riscontrare i vizi lamentati e la



consulenza è solo un ausilio per valutare la prova offerta.

Posto che vari vizi e difetti sussistono e i costi per i rimedi sono pari a Euro 8.565,60 (Euro 7.173,60 oltre IVA), risulta quindi dovuto il risarcimento dei danni patiti a seguito della cattiva realizzazione delle opere e delle spese occorrenti per sanare i vizi, con compensazione parziale con quanto dovuto a saldo in favore della società convenuta.

Permane, quindi, una differenza a favore della convenuta, secondo il seguente conteggio:

opere realizzate	Euro 17.680,00
costo per i rimedi	<u>Euro 7.173,60=</u>
	Euro 10.506,40.



Tuttavia, anche se a tale importo deve essere aggiunta l'Iva, si devono comunque dedurre Euro 13.000,00 già corrisposte dagli attori quale acconto; in sostanza nulla è più dovuto alla convenuta.

Risulta invece dovuto il risarcimento dei danni da ritardo.

Occorre considerare circa il lamentato ritardo che si deve tener conto non solo degli inevitabili disagi per l'esecuzione delle opere di rimedio, ma anche del tempo necessario per effettuare le opere di rimedio, sicché risulta apprezzabile un certo ulteriore ritardo, da determinarsi equamente.

Pare idonea, quindi, una riduzione di Euro 1.500,00.

Si deve pertanto condannare la parte convenuta al pagamento della somma di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla sentenza.

Pertanto, sussistendo un'esecuzione delle opere non a regola d'arte e, per giunta, con ritardo non giustificato, sussiste la soccombenza della convenuta, cui devono essere poste a carico le spese delle Ctu e quelle legali; queste ultime vengono liquidate in complessivi Euro 6.100,00, di cui Euro 2.250,00 per diritti, Euro 2.950,00, per onorari e Euro 900,00 per spese (compreso contributo forfetario), cui devono essere aggiunti gli accessori di legge (IVA e CPA).

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 cpc.




P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Milano, [REDACTED]
[REDACTED] definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) determina l'importo dovuto in favore della società convenuta in Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla sentenza;
- 2) pone le spese delle Ctu a carico della società convenuta;
- 3) condanna la società convenuta al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.100,00, oltre accessori di legge;
- 4) respinge ogni altra domanda;
- 5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano, il 10 marzo 2009

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Grazia Cerco



IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Grazia Cerco

IL GIUDICE
Dott. Giorgio Alcioni